
Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

del ... 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre¹ sulle ferrovie (Lfer),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la separazione tra trasporti e infrastruttura come pure la delimitazione tra ampliamento e mantenimento della qualità;
- b. il rilascio, la modifica, il rinnovo e il trasferimento nonché la revoca di concessioni per l'infrastruttura;
- c. la pianificazione del mantenimento della qualità dell'infrastruttura;
- d. la pianificazione dell'ampliamento dell'infrastruttura;
- e. il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dell'ampliamento dell'infrastruttura;
- f. il finanziamento degli investimenti in impianti di trasporto a fune;
- g. la concessione di aiuti finanziari per gravi danni causati da calamità naturali;
- h. il finanziamento di mandati di ricerca.

Art. 2 Separazione tra trasporti e infrastruttura: portata della separazione

¹ Nel bilancio del gestore dell'infrastruttura gli impianti dell'infrastruttura e il relativo finanziamento devono essere esposti separatamente dagli altri settori.

² L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può obbligare il gestore dell'infrastruttura a separare i fondi di investimento per l'infrastruttura dalle altre liquidità.

RU 2009 5981

¹ RS 742.101

Art. 3 Separazione tra trasporti e infrastruttura: conto per settori

¹ L'UFT può obbligare il gestore dell'infrastruttura a suddividere il settore dell'infrastruttura per tratte.

² Le remunerazioni per prestazioni fornite al di fuori del regime di accesso alla rete con personale e impianti dell'infrastruttura sono considerate ricavi accessori. Devono coprire almeno i costi marginali. Sono parimenti considerate ricavi accessori dell'infrastruttura le remunerazioni per l'utilizzazione di costruzioni, impianti, in particolare terreni, e installazioni ai sensi degli articoli 34 e 35 Lferr.

³ Se le esigenze stabilite ai capoversi 1 e 2 non possono essere soddisfatte diversamente, il gestore dell'infrastruttura deve tenere un conto dei costi di esercizio e un conto delle prestazioni. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina le modalità.

⁴ L'UFT può esonerare i gestori dell'infrastruttura esteri dall'obbligo di tenere un conto per settori, se i costi non coperti delle tratte interessate possono essere documentati in altro modo.

Art. 4 Eccezione all'obbligo di separare i conti

I gestori dell'infrastruttura che conformemente all'articolo 49 Lferr non ricevono alcuna indennità sono esentati dall'obbligo di esporre nel bilancio l'infrastruttura separatamente dagli altri settori e di tenere un conto per settori.

Art. 5 Delimitazione tra mantenimento della qualità e ampliamento

¹ Oltre ai costi di manutenzione, il mantenimento della qualità comprende in particolare investimenti per:

- a. il rinnovo pianificato;
- b. il rispetto di prescrizioni legislative e di standard che l'UFT pubblica o che dichiara applicabili;
- c. la garanzia della capacità di trasporto esistente e per consentire un efficiente mantenimento della qualità;
- d. l'assorbimento dell'evoluzione della domanda restando invariata l'offerta (treni-chilometri);
- e. le ristrutturazioni di stazioni che non servono all'ampliamento e che non interessano le grandi stazioni nodali di cui al capoverso 3.

² Sono attribuiti all'ampliamento gli investimenti per:

- a. aumentare la capacità in vista di ampliamenti dell'offerta;
- b. ridurre i tempi di percorrenza;
- c. ampliare la capacità per il flusso del pubblico nelle stazioni nodali utilizzate giornalmente da più di 20 000 viaggiatori, anche se il numero dei treni rimane invariato.

Art. 6 Processo di controlling

¹ L'UFT gestisce il finanziamento dell'infrastruttura

² Il processo di controlling comprende in particolare:

- a. la pianificazione delle prestazioni da fornire e degli obiettivi da convenire come pure le trattative con i gestori dell'infrastruttura o con terzi (società costruttrici) incaricati di realizzare le misure;
- b. la verifica periodica della fornitura delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle società costruttrici (monitoraggio);
- c. la disposizione di misure tecniche, finanziarie od organizzative adeguate, qualora il raggiungimento degli obiettivi sia compromesso;
- d. se del caso, l'adeguamento delle prestazioni da fornire, degli obiettivi convenuti o la modifica della convenzione sul finanziamento.

³ L'UFT fissa caso per caso i termini per le fasi del processo e li comunica con anticipo ai gestori dell'infrastruttura, alle società costruttrici e ai servizi responsabili della pianificazione.

Sezione 2: Concessioni**Art. 7** Competenza

Il DATEC è competente per:

- a. la modifica di concessioni, eccetto la loro estensione;
- b. il rinnovo e il trasferimento di concessioni;
- c. il rilascio, la modifica, il rinnovo e il trasferimento nonché la revoca di concessioni per le infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di viaggiatori senza funzione di collegamento ai sensi dell'articolo 3 della legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori (LTV).

Art. 8 Domande

¹ Le domande di concessione devono essere presentate all'UFT.

² Le domande per il rilascio o l'estensione della concessione devono contenere:

- a. un rapporto di base con le seguenti indicazioni:
 1. nome, sede e indirizzo del richiedente,
 2. descrizione del progetto,
 3. motivazione della domanda (scopo, importanza della ferrovia, l'offerta attuale, domanda di trasporto prevista, scelta della linea, genere di ferrovia, ubicazione delle stazioni ecc.),

² RS 745.1

4. raccordo alle ferrovie esistenti e relativo finanziamento,
 5. scadenario per la realizzazione del progetto,
 6. organizzazione dell'esercizio e della manutenzione,
 7. coordinamento con altre procedure (p. es. utilizzazione della strada),
 8. strategia di sicurezza,
 9. considerazione delle esigenze delle persone con mobilità ridotta;
- b. la seguente documentazione tecnica:
1. carta topografica in scala 1:25 000 con l'indicazione del tracciato e l'ubicazione delle stazioni e delle fermate,
 2. profilo longitudinale in scala 1:25 000 con l'indicazione delle stazioni e delle fermate e il chilometraggio,
 3. dati sullo scartamento, sul numero di binari, sulla declività, sul raggio minimo e sul genere di trazione nonché, in caso di trazione elettrica, sul sistema di corrente;
- c. indicazioni sui legami fra il progetto e i piani settoriali e le strategie della Confederazione, i piani direttori cantonali, i piani direttori e i piani d'utilizzazione comunali, ed eventualmente i piani di sviluppo regionali;
- d. un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente di cui agli articoli 7–11 dell'ordinanza del 19 ottobre³ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (1° grado);
- e. un calcolo della redditività comprendente:
1. un piano di investimento,
 2. un piano di finanziamento e la relativa prova,
 3. un conto economico di previsione.

³ In vista del rinnovo, della modifica (eccetto l'estensione) o del trasferimento della concessione, l'UFT decide, caso per caso, quali documenti deve comprendere la domanda.

⁴ L'UFT comunica al richiedente quante copie della domanda e dei documenti devono essere presentate.

⁵ Se i documenti allegati alla domanda sono incompleti o lacunosi, l'UFT impartisce un termine per completarli. Se questo termine trascorre inutilizzato, l'UFT non entra nel merito della domanda.

Art. 9 Consultazione

¹ L'UFT sente i Cantoni, le imprese di trasporto con una concessione per il trasporto di viaggiatori e i gestori dell'infrastruttura interessati.

² I Cantoni provvedono a rendere pubbliche in maniera adeguata le domande per il rilascio o la modifica delle concessioni. Informano l'UFT sui pareri di terzi pervenuti.

³ RS 814.011

³ Nel caso di nuove tratte, il termine è di tre mesi. Negli altri casi è di un mese.

Art. 10 Contenuto

La concessione menziona:

- a. il nome, la sede e l'indirizzo del gestore dell'infrastruttura;
- b. il punto iniziale e finale dell'infrastruttura nonché i punti nodali più importanti;
- c. lo scartamento, eventualmente il sistema di cremagliera;
- d. il tipo di trazione e, nel caso di trazione elettrica, anche il sistema di corrente;
- e. la durata della concessione;
- f. gli obblighi e le condizioni;
- g. nel caso di nuove tratte, i termini per la presentazione dei piani, all'inizio e alla conclusione dei lavori di costruzione;
- h. la portata dell'obbligo di esercizio e le eventuali restrizioni relative ai trasporti autorizzati e agli orari di esercizio.

Art. 11 Registro delle concessioni

¹ L'UFT tiene un registro elettronico delle concessioni. Il registro è pubblico.

² Nel registro sono menzionati nome, sede e indirizzo dei gestori dell'infrastruttura, nonché il contenuto delle concessioni.

Art. 12 Statistiche

¹ Il gestore dell'infrastruttura deve presentare annualmente all'UFT le statistiche sulla propria attività nel settore oggetto della concessione. L'UFT stabilisce i contenuti delle statistiche in una direttiva.

² Nel quadro delle statistiche sui trasporti pubblici i dati inerenti alla produzione e alle prestazioni fornite così come i valori finanziari possono essere pubblicati per tratta o per concessione.

³ Il gestore dell'infrastruttura assicura che siano disponibili, per tempo e con una qualità sufficiente, i dati delle imprese ferroviarie relativi alle prestazioni di trasporto (persone-m, tonnellate-m) sulla tratta interessata.

Sezione 3: Pianificazione del mantenimento della qualità

Art. 13 Mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria

¹ La pianificazione del mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria compete al gestore dell'infrastruttura. Quest'ultimo tiene conto delle pianificazioni

sovraordinate di cui all'articolo 15 capoverso 1 e armonizza i principali contenuti della pianificazione d'intesa con l'UFT.

² L'UFT informa i gestori dell'infrastruttura almeno con due anni di anticipo sulle condizioni quadro per la convenzione sulle prestazioni.

³ I gestori dell'infrastruttura assicurano l'armonizzazione tra i progetti per il mantenimento della qualità e le misure delle fasi di ampliamento.

Art. 14 Verifica di offerte di trasporto alternative

¹ Prima di importanti investimenti per il mantenimento della qualità di tratte destinate prevalentemente al traffico regionale viaggiatori (TRV), l'UFT incarica le imprese interessate, coinvolgendo i Cantoni e le regioni di pianificazione competenti, di verificare se sono possibili offerte di trasporto alternative che offrono un migliore rapporto costo-utilità.

² Oltre all'economicità, i criteri determinanti sono in particolare:

- a. i requisiti di cui all'articolo 31a capoverso 3 LTV⁴;
- b. i costi e i ricavi dei trasporti sulla linea interessata;
- c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
- d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

Sezione 4: Pianificazione dell'ampliamento

Art. 15 Principi di pianificazione

¹ L'UFT stabilisce i principi di pianificazione e i criteri di valutazione delle singole fasi di ampliamento. A tal fine si fonda in linea di principio sugli ampliamenti già decisi ed elabora su questa base un'analisi del fabbisogno per il relativo anno di pianificazione. Tiene conto in particolare delle direttive finanziarie e in materia di trasporti, di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente come pure le questioni concernenti il materiale rotabile.

² L'UFT informa i Cantoni, i rappresentanti del settore del traffico merci e le imprese ferroviarie sui principi di pianificazione, il procedimento e lo scadenziario.

Art. 16 Svolgimento della pianificazione

¹ I Cantoni elaborano i programmi d'offerta per il TRV nelle regioni di pianificazione e ne stabiliscono l'ordine di priorità. Li armonizzano e si esprimono in merito alle pianificazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

² L'UFT elabora il programma d'offerta per il traffico merci. A tal fine coinvolge i rappresentanti del settore del traffico merci e tiene conto degli interessi dei Cantoni espressi nel corso dei lavori nelle regioni di pianificazione.

⁴ RS 745.1

³ Incarica le imprese di trasporto ferroviario attive nel traffico viaggiatori a lunga distanza oppure terzi di allestire un programma d'offerta per il traffico a lunga distanza.

⁴ Coordina i programmi d'offerta del traffico viaggiatori e del traffico merci, li adegua per quanto necessario e incarica i gestori dell'infrastruttura di sviluppare le misure necessarie per l'infrastruttura e il materiale rotabile. Valuta le singole misure, ne stabilisce l'ordine di priorità e le classifica in livelli di urgenza.

⁵ Sulla base di misure scelte dal primo livello di urgenza, elabora un programma globale per il traffico merci e viaggiatori. Le necessarie misure infrastrutturali rappresentano la relativa fase di ampliamento.

Art. 17 Modifica di misure

Misure già decise, ma non ancora attuate, possono essere modificate in una fase di ampliamento successiva, qualora le condizioni quadro siano mutate o un nuovo programma d'offerta consenta una gestione del traffico più vantaggiosa sul piano dell'economia aziendale e macroeconomica.

Art. 18 Rapporto sulla successiva fase di ampliamento pianificata

Il rapporto sulla successiva fase di ampliamento pianificata comprende in particolare:

- a. il programma globale di cui all'articolo 16 capoverso 5, comprese una rappresentazione grafica dell'utilizzazione prevista della rete ferroviaria nelle ore con il maggior numero di tracce sull'arco della giornata e della settimana e le informazioni supplementari determinanti per ogni tratta;
- b. dati sulle condizioni generali di trasporto, in particolare scenari demografici, previsioni del traffico, criteri d'idoneità e di valutazione;
- c. dati sull'evoluzione del traffico a lunga distanza, regionale e merci;
- d. un elenco delle misure di ampliamento dell'infrastruttura con dati su costi e utilità.

Art. 19 Carattere vincolante dell'utilizzazione pianificata delle capacità

¹ L'utilizzazione della rete ferroviaria stabilita per una fase di ampliamento (piano di utilizzazione delle capacità) è vincolante per i gestori dell'infrastruttura.

² L'UFT può autorizzare una deroga temporanea al piano di utilizzazione delle capacità.

Dopo l'esame parlamentare della revisione della legge sul trasporto di merci (LTM) saranno integrati qui, o nell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF), gli articoli relativi al programma di utilizzazione della rete e al piano di utilizzazione della rete.

Sezione 5: Principi di finanziamento

Art. 20 Strumenti di finanziamento

¹ Il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità è disciplinato da convenzioni sulle prestazioni di cui all'articolo 51 Lferr.

² Il finanziamento dell'ampliamento è disciplinato da convenzioni di attuazione di cui all'articolo 48f Lferr. Queste convenzioni sono valide fino alla conclusione dei relativi progetti.

³ I fondi sono prelevati dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 2013⁵ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. I progetti i cui lavori di costruzione sono già iniziati sono prioritari rispetto ai nuovi progetti.

Art. 21 Cofinanziamento da parte dei Cantoni

¹ La chiave per il calcolo delle partecipazioni cantonali al versamento di cui all'articolo 57 capoverso 1 Lferr pondera al 50 per cento sia per la Confederazione sia per i Cantoni i viaggiatori-chilometri e i treni-chilometri ordinati congiuntamente nel TRV.

² L'UFT calcola ogni anno le partecipazioni sulla base dei dati della procedura di ordinazione secondo l'ordinanza dell'11 novembre 2009⁶ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori. Nel calcolo tiene conto delle offerte di trasporto su tratte e tronchi per la cui infrastruttura vengono erogati contributi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Comunica ai Cantoni il risultato del calcolo alla fine di febbraio dell'anno precedente.

³ Il versamento viene addebitato trimestralmente sul conto corrente di ogni Cantone presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 22 Piano d'investimento

¹ Il gestore dell'infrastruttura presenta ogni anno all'UFT il piano d'investimento aggiornato e concordato con l'impresa di trasporto ferroviario. Tale piano comprende le informazioni per almeno i cinque anni successivi.

² Il piano d'investimento contiene tutti i progetti pianificati per investimenti nel mantenimento della qualità e nell'ampliamento come pure il relativo finanziamento, compreso l'eventuale finanziamento da parte di terzi. I costi dei progetti devono essere esposti per i gruppi di impianti prestabiliti.

Art. 23 Mutui

¹ Prima di effettuare il pagamento dei mutui ai gestori dell'infrastruttura, l'UFT verifica se questi ultimi possono coprire gli investimenti pianificati con i fondi di

⁵ RS ...

⁶ RS 745.16

ammortamento. Tiene conto anche dei mutui che sono previsti in futuro da convenzioni sulle prestazioni e convenzioni di attuazione.

² Nei casi previsti dall'articolo 51*b* Lferr e dall'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi l'UFT esige il rimborso dei mutui.

³ L'UFT decide, dopo aver consultato l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), se rinunciare a rimborsi di mutui secondo l'articolo 51*b* capoverso 3 Lferr il cui importo supera 10 milioni franchi.

Art. 24 Convenzioni sulla collaborazione tra imprese di trasporto

Nelle convenzioni sulla remunerazione per l'utilizzazione di costruzioni, impianti, e installazioni (art. 34 cpv. 2 e 35 Lferr), in particolare terreni e punti di vendita, le imprese di trasporto prendono in considerazione gli interessi dei committenti delle offerte di trasporto secondo l'articolo 28 LTV⁸. In particolare convengono remunerazioni che, oltre all'imputazione dei costi finanziari, prevedono un interesse calcolato. Questo generalmente non supera cinque franchi per metro quadrato e per anno.

Art. 25 Forme di finanziamento

¹ Sono concesse indennità per l'esercizio e il mantenimento della qualità (art. 5 cpv. 1) dell'infrastruttura.

² L'infrastruttura comprende le costruzioni, gli impianti e le installazioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 Lferr come pure i veicoli necessari per l'esercizio e il mantenimento della qualità di tale infrastruttura.

³ In caso di investimenti per costruzioni, impianti, installazioni e veicoli adibiti a uso misto, i costi di capitale di terzi possono essere indennizzati sempre che sia stato previamente convenuto un finanziamento con capitale di terzi.

⁴ Alla fine di ogni anno la parte dei fondi di investimento corrispondente agli ammortamenti programmati, inclusi gli ammortamenti diretti, viene imputata alle indennità. Il 1° gennaio dell'anno successivo i fondi restanti sono convertiti in mutui senza interessi condizionalmente rimborsabili.

Sezione 6: Finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità

Art. 26 Offerta

¹ I gestori dell'infrastruttura inoltrano all'UFT un'offerta vincolante e firmata in modo giuridicamente valido, conforme alle direttive finanziarie e funzionali.

² All'offerta vanno allegati in particolare i seguenti documenti:

⁷ RS 616.1

⁸ RS 745.1

- a. una descrizione qualitativa e quantitativa dell'offerta di prestazioni che tenga conto della pianificazione sovraordinata dell'infrastruttura;
- b. la pianificazione a medio termine e il piano d'investimento secondo l'articolo 22;
- c. i valori di riferimento proposti per gli indicatori ai fini della misurazione delle prestazioni;
- d. se del caso, le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti e all'ultimo conto annuale;
- e. il rapporto sullo stato della rete dell'anno precedente;
- f. il riepilogo dei costi pianificati;
- g. una dichiarazione che confermi il rispetto delle direttive finanziarie e funzionali.

³ I documenti vanno inoltrati in formato elettronico.

Art. 27 Contenuto della convenzione sulle prestazioni

La convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 51 Lferr comprende:

- a. la descrizione di importanti ipotesi di fondo;
- b. gli obiettivi convenuti;
- c. la descrizione delle prestazioni da fornire, in particolare degli investimenti da effettuare e del loro finanziamento (art. 22);
- d. l'assegnazione delle quote annue delle indennità di esercizio e dei contributi d'investimento della Confederazione;
- e. gli indicatori e i rispettivi valori di riferimento ai fini della misurazione del raggiungimento degli obiettivi;
- f. le direttive per il rendiconto (art. 29).

Art. 28 Modifica della convenzione sulle prestazioni

¹ Se durante il periodo di validità di una convenzione sulle prestazioni si constatano deroghe rilevanti alle ipotesi di fondo che esulano dall'ambito di responsabilità dei gestori dell'infrastruttura, le parti contraenti avviano trattative al fine di adeguare la convenzione stessa. Quest'ultima deve essere adeguata in modo da ristabilire il rapporto tra interessi e obblighi ivi definito.

² Durante il processo riguardante il preventivo della Confederazione sono possibili trasferimenti tra indennità di esercizio e contributi d'investimento nell'ambito di una convenzione sulle prestazioni. Se durante il processo riguardante il preventivo della Confederazione viene decisa una riduzione del limite di spesa, l'UFT verifica, d'intesa con i gestori dell'infrastruttura, l'adempimento della convenzione sulle prestazioni.

³ Le modifiche della convenzione sulle prestazioni vanno stabilite per scritto.

Art. 29 Rendiconto e verifica del raggiungimento degli obiettivi

¹ L'UFT ha diritto di consultare i documenti e i dati dei gestori dell'infrastruttura concernenti il settore infrastruttura.

² I gestori dell'infrastruttura presentano periodicamente all'UFT un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi, lo stato della rete, il volume di traffico e il grado di sfruttamento dell'infrastruttura come pure lo stato degli investimenti e il coinvolgimento delle imprese di trasporto ferroviario. L'UFT disciplina i dettagli del rendiconto, in particolare la periodicità.

³ L'UFT può pubblicare i rapporti dei singoli gestori dell'infrastruttura.

⁴ Se le prestazioni ordinate non sono fornite come convenuto o se gli obiettivi o i termini fissati non sono rispettati, l'UFT può disporre le misure del caso o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie.

⁵ Se un progetto comporta rischi notevoli, in particolare geologici, l'UFT può esigere un rendiconto specifico secondo l'articolo 35 capoverso 2.

Sezione 7: Finanziamento dell'ampliamento**Art. 30** Principi

¹ L'UFT pianifica, gestisce e sorveglia il finanziamento dell'ampliamento.

² Stabilisce le scadenze per l'attuazione delle misure di ampliamento coinvolgendo i gestori dell'infrastruttura.

Art. 31 Convenzioni di attuazione

¹ Dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze (DFE), il DATEC conclude convenzioni di attuazione sull'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria con i gestori dell'infrastruttura o le società costruttrici. Queste convenzioni possono includere prestazioni per la progettazione e la realizzazione.

² Le convenzioni di attuazione inerenti alla realizzazione comprendono:

- a. importanti ipotesi di fondo;
- b. gli obiettivi convenuti riguardo alla funzionalità, ai costi, al termine di messa in esercizio, se necessario suddivisi secondo criteri geografici o funzionali;
- c. la descrizione delle prestazioni da fornire e, se del caso, delle progettazioni da effettuare;
- d. i termini e i costi stabiliti per la fornitura di prestazioni parziali;
- e. requisiti tecnici specifici;
- f. l'organizzazione di progetto per l'attuazione e la collaborazione con l'UFT;
- g. l'assegnazione del finanziamento, eventuali contributi di terzi e le disposizioni riguardanti il rincaro attestato.

Art. 32 Modifica della convenzione di attuazione

¹ Le modifiche della convenzione di attuazione vanno stabilite per scritto.

² Se durante il periodo di validità di una convenzione di attuazione si constatano deroghe rilevanti alle ipotesi di fondo o agli obiettivi stabiliti, le parti contraenti avviano trattative al fine di adeguare la convenzione stessa o di prevedere una compensazione.

³ Se durante il periodo di validità di una convenzione di attuazione si constatano deroghe minori al procedimento, all'organizzazione o alle disposizioni tecniche in essa stabiliti (art. 31 cpv. 2 lett. c–f), l'UFT può convenirle con i costruttori.

Art. 33 Prefinanziamento di misure già decise

¹ Se richiedono un'attuazione più rapida di misure già decise e finanziate, i Cantoni o terzi possono prefinanziare tali misure. L'UFT stabilisce le modalità della progettazione e della realizzazione e disciplina con i Cantoni e i terzi il prefinanziamento e il suo rimborso.

² Se la realizzazione anticipata di una misura provoca un rinvio inammissibile di altre misure, l'UFT respinge la domanda di prefinanziamento mediante decisione.

³ Per le misure prefinanziate vanno concluse convenzioni di attuazione con i gestori dell'infrastruttura o i costruttori. Tali convenzioni sono sottoscritte anche dai Cantoni o da terzi che effettuano il prefinanziamento. Possono essere concluse per la progettazione e la realizzazione o per singole fasi di realizzazione.

⁴ L'UFT può approvare il prefinanziamento della progettazione e della realizzazione di una misura quando l'Assemblea federale ha deciso la progettazione della misura stessa.

⁵ L'UFT definisce la data e i dettagli del rimborso del prefinanziamento tenendo conto dei seguenti principi:

- a. la Confederazione assume il totale dei costi prefinanziati. Sui costi prefinanziati non sono dovuti interessi;
- b. in linea di principio il rimborso dei costi prefinanziati avviene alla data entro la quale l'attuazione della misura era originariamente prevista;
- c. per la realizzazione di misure di cui al capoverso 4 non sono convenuti né un obbligo di rimborso né una data di rimborso.

Art. 34 Finanziamento di misure supplementari e alternative

¹ Se i Cantoni o terzi richiedono misure supplementari o alternative, l'UFT esamina se possono essere integrate nella pianificazione dell'ampliamento o del mantenimento della qualità.

² Se l'attuazione delle misure richieste è possibile, l'UFT ne stabilisce il finanziamento in modo che non generi costi supplementari per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d'esercizio. A tal fine tiene conto dei seguenti principi:

- a. l'aumento o la riduzione dei costi per l'esercizio e il mantenimento della qualità generati dalle misure supplementari o alternative sono calcolati per un periodo di 40 anni dalla messa in esercizio. Il rinnovo è incluso solo se è effettuato entro questo periodo;
- b. gli investimenti evitati grazie alle misure di terzi sono considerati se connessi sul piano funzionale, temporale e territoriale;
- c. il calcolo viene effettuato come calcolo economico dinamico.

³ Il finanziamento viene effettuato a fondo perso e direttamente al gestore dell'infrastruttura. Se il contributo a fondo perso comprende spese conseguenti, il gestore dell'infrastruttura ne assicura l'impiego conforme alle disposizioni contrattuali per l'intero periodo.

⁴ Se le misure richieste da terzi hanno effetti sul mantenimento della qualità, il pagamento ai terzi della somma corrispondente ai vantaggi calcolata dall'UFT può essere rinviato finché i vantaggi di cui al capoverso 2 lettere a e b non si sono verificati.

⁵ Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a misure edili di terzi estranee alla ferrovia, ma che interessano l'infrastruttura ferroviaria.

⁶ L'UFT pubblica periodicamente i valori di riferimento del rincaro e gli interessi di computo in base all'evoluzione congiunturale.

Art. 35 Rendiconto e sorveglianza sull'ampliamento

¹ L'UFT sorveglia e gestisce la corretta fornitura delle prestazioni nell'ambito delle convenzioni di attuazione e ne disciplina i dettagli.

² Il gestore dell'infrastruttura o la società costruttrice inoltra semestralmente all'UFT un rendiconto sugli ampliamenti. In tale rendiconto informa sulle prestazioni, i costi, le finanze, le scadenze e i rischi. L'UFT disciplina i dettagli del rendiconto.

³ Il Consiglio federale fornisce annualmente, insieme al consuntivo, il rapporto di cui all'articolo 58e Lferr.

⁴ L'UFT redige annualmente un rapporto sullo stato dei lavori di ampliamento.

Sezione 8: Investimenti in impianti di trasporto a fune

Art. 36

¹ Per investimenti in impianti di trasporto a fune si possono concludere convenzioni di finanziamento. Esse sono valide fino alla conclusione del progetto.

² Aiuti finanziari possono essere concessi a titolo di contributi a fondo perso.

Sezione 9: Danni causati dalle forze della natura

Art. 37 Presupposti

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 59 Lferr possono essere versati se la riparazione dei danni supera le possibilità finanziarie dei gestori dell'infrastruttura, in particolare se essa genererebbe nel conto annuale costi non coperti superiori al 20 per cento dell'indennità annua o a un milione di franchi.

Art. 38 Imputazione di altre prestazioni

Nel determinare l'importo dell'aiuto finanziario si tiene conto dei contributi concessi dalla Confederazione in base ad altri atti normativi e delle prestazioni fornite da assicurazioni pubbliche e private.

Art. 39 Procedura

¹ Al più tardi un anno dopo il danno subito, i gestori dell'infrastruttura presentano all'UFT la domanda corredata dei necessari documenti giustificativi.

² L'UFT stabilisce l'ammontare e la data di versamento dell'aiuto finanziario in funzione dei crediti disponibili.

³ L'UFT vigila affinché i contributi federali siano impiegati secondo le disposizioni ed esamina e approva i conteggi. Può concedere anticipi in caso d'urgenza.

Sezione 10: Mandati di ricerca

Art. 40

¹ L'UFT decide in merito a domande di finanziamento per mandati di ricerca. A tal fine tiene conto dei benefici per il mantenimento del valore e l'esercizio efficiente e sicuro dell'infrastruttura ferroviaria come pure della delimitazione rispetto ad altri strumenti di promozione.

² I lavori di pianificazione e progettazione di cui agli articoli 48a-48e Lferr non sono considerati lavori di ricerca.

³ Sono applicabili i principi generali di promozione di cui all'articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 2012⁹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art.41 Abrogazione di altri atti normativi

È abrogata la seguente ordinanza:

⁹ RS 420.1

ordinanza del 4 novembre 2009¹⁰ sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 42 Disposizioni transitorie

¹ Le convenzioni di finanziamento esistenti in virtù delle quali sono concessi fondi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari, restano in vigore e dal 2016 sono finanziate dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

² Le convenzioni sulle prestazioni 2013–16 concluse secondo la Lferr restano in vigore. Il contributo della Confederazione e dei Cantoni coinvolti previsto per il 2016 viene erogato dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

³ I progetti di ampliamento compresi nelle convenzioni sulle prestazioni 2013–16 e non conclusi entro il 31 dicembre 2016 vengono finanziati tramite convenzioni sulle prestazioni fino alla loro conclusione.

⁴ Agli ampliamenti finanziati dai Cantoni e da terzi prima del 2016 è applicabile l'articolo 34 capoverso 2.

Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁰ RU 2009 5981, 2013 1649